



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Tel. 012432121 – Fax. 0124325106

e-mail: municipio@comunesangiorgio.it – sangiorgiocanavese@pcert.it

Prot. n. 5608

Ordinanza n. 41/2024

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO

IL SINDACO

Rilevato che, dal 19 al 23 luglio 2024, in occasione della manifestazione denominata “Festa di Sant’ANNA 2024”, con svolgimento nella area antistante e fronte piazzale attiguo al campo sportivo comunale, sito in Via Per Ozegna, ove è prevedibile un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e conseguente abbandono degli stessi, determinando un serio pericolo per l’incolumità pubblica, in particolare per i bambini, anziani ed animali domestici;

Considerato che tali situazioni possono costituire anche degrado e disturbo della quiete pubblica e dell’ordinata vivibilità, dovute alla presenza di persone dedite al consumo di bevande alcoliche e non, con atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano, consistenti in: schiamazzi, danneggiamenti e abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari, bottiglie di vetro, spesso ridotte in frantumi;

Ritenuto che le deprecabili condotte descritte, associate all’affollamento dell’area interessata alla manifestazione, oltre a rappresentare un rischio per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, costituiscono pregiudizio per il decoro urbano ed accrescono le probabilità atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall’incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

- il consumo di bevande racchiuse in contenitori di vetro;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08.2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l’articolo 54, comma 4;
- il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell’Interno, rubricato “incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, in particolare: l’art. 1 “Ai fini di cui all’art. 54, del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 16 della legge n. 689/1981;

Vista la nota della Prefettura di Torino, Ufficio Territoriale del Governo, Prot.1534/2017/Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica del 26.06.2017;

Viste inoltre, le comunicazioni del Ministero dell’Interno, prot.11464.19 del 19.06.2017; Prot. 11001/110(10) del 28.07.2017 e 11001/1/110(10) del 18.07.2018;

Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA CHE

1. per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa nelle aree interessate allo svolgimento dell'Evento "Festa di Sant'ANNA – 2024", sia fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande dal 19.07.2024 al 23.07.2024.
2. sia fatto divieto di consumare nelle aree suddette bevande contenute in bottiglie di vetro.

DISPONE CHE

La presente ordinanza entra in vigore con pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma 1-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo n.18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

Si trasmetta copia al Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma, del D.L.gs 267/2000 s.m.i.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

San Giorgio C.se, 12 LUG, 2024



Il Sindaco
Marco Baudino